

Modello di remunerazione valido dall'1.1.2020

Il consiglio di fondazione ha definito per se stesso delle linee guida per la remunerazione degli averi di vecchiaia e di altri fondi previdenziali soprattutto allo scopo di garantire una maggiore trasparenza e pianificabilità nei confronti delle casse di previdenza affiliate.

In generale, la remunerazione dipende dal livello della riserva di fluttuazione target e quindi dal grado di copertura. Se la performance degli investimenti dell'anno in corso corrisponde ad almeno il tasso d'interesse minimo LPP, il consiglio di fondazione remunera gli averi di vecchiaia minimo secondo la tabella qui riportata.

Livello	Previsione grado di copertura al 31.12.XX (seduta CF in nov.)	Remunerazione di base e supplementare (regime sovraobbligatorio)	Remunerazione complessiva
5	≥ 113,0%	Tasso d'interesse minimo LPP +1,75%	=3,00%
4	≥ 110,0%	Tasso d'interesse minimo LPP +1,25%	=2,50%
3	≥ 107,0%	Tasso d'interesse minimo LPP +1,00%	=2,25%
2	≥ 104,0%	Tasso d'interesse minimo LPP +0,75%	=2,00%
1	≥ 100,0%	Tasso d'interesse minimo LPP	=1,25%
0	< 100,0%	0% fino al tasso d'interesse minimo LPP	

Per la remunerazione delle riserve di contributi del datore di lavoro e dei fondi liberi il consiglio di fondazione si basa sul tasso d'interesse minimo LPP vigente. Il tasso d'interesse per questi fondi dovrebbe corrispondere al 50% del tasso d'interesse minimo LPP. L'ammontare definitivo viene stabilito dal consiglio di fondazione solo a fine anno tenendo conto del grado di copertura e a condizione che la performance degli investimenti raggiunga almeno la remunerazione minima LPP.

Il tasso d'interesse minimo LPP viene fissato dal Consiglio federale nell'autunno dell'anno precedente.

Esempio

Se il grado di copertura al 31.12 è pari, ad esempio, al 110%, risulta (stato 2024) una remunerazione dell'2,50% (1,25% tasso d'interesse minimo LPP + 1,25%).

Disclaimer

Il consiglio di fondazione si riserva espressamente la facoltà di derogare da questo meccanismo o di adeguarlo, in particolare nel caso in cui

- si verificano dei cambiamenti nella struttura degli assicurati;
- si configurino delle situazioni estreme sui mercati finanziari;
- il consiglio di fondazione rischi di violare le condizioni quadro legali di cui all'art. 46 OPP 2;
- le prescrizioni dell'Autorità di vigilanza per la previdenza professionale e le fondazioni del Canton Zurigo (BVS) limitino le possibilità del modello di remunerazione.

Il consiglio di fondazione

Winterthur, 16 settembre 2020